COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

18.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MANCINI VINCENZO**

INDI

DEL PRESIDENTE **BALLARDINI**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Discussione e approvazione):

PEZZATI ed altri: Ordinamento della professione di consulente del lavoro (82);

MANCINI VINCENZO ed altri: Nuove norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro (905) . . 173

PRESIDENTE 173, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201

BURO MARIA LUIGIA 184

FERRARI MARTE 178, 183, 186, 189, 191, 193, 194, 198, 199

GRAMEGNA 181, 184, 185, 196

MICELI VINCENZO 176, 183

PALOMBY ADRIANA 180, 181, 200

PEZZATI, *Relatore* . 174, 179, 183, 184, 185, 186, 188, 191, 192, 194, 195, 196, 200

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 179, 181, 183, 184, 185, 186, 188, 191, 192, 194, 200

RAMELLA 196

Votazione segreta:

PRESIDENTE 201

La seduta comincia alle 11,05.

BERTANI ELETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione delle proposte di legge Pezzati ed altri: Ordinamento della professione di consulente del lavoro (82); Mancini Vincenzo ed altri: Nuove norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro (905).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pezzati, Speranza, Iozzelli, Pontello: « Ordinamento della professione di consulente del lavoro »; Mancini Vincenzo, Meucci, Danesi, Maggioni, Lucchesi, Bassi, Pisicchio, Fioret, Vernola, Matarrese, Boffardi Ines, Buro Maria Luigia, Bernardi, Moro Paolo Enrico, Sanza, Pisanu, Ferrari Marte, Giordano, Bortolani, Castellucci, Gasco, Gargano, Reggiani, Di Giesi, Sinesio, Felici, Sgarlata, Colucci: « Nuove norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro ».

Prima di dare la parola al relatore onorevole Pezzati, desidero sottolineare che il Comitato ristretto, che ha elaborato un testo unificato dei progetti in esame, ha svolto un lavoro approfondito cercando

di superare le difficoltà sorte nel corso dell'esame delle proposte di legge in seguito alle osservazioni formulate dalla IV Commissione giustizia, e dalla I Commissione affari costituzionali, che ha subordinato il proprio parere favorevole all'accoglimento di alcune modifiche: su ciò riferirà più specificamente il relatore onorevole Pezzati.

Ho voluto richiamare questo aspetto anche perché mi pare doveroso dare atto ai colleghi che hanno fatto parte del Comitato ristretto di avere svolto con serietà e impegno un lavoro molto approfondito, tant'è che, come dirà in seguito il relatore, il Comitato non ha proceduto alla stesura di norme modificative di leggi attualmente in vigore, bensì alla reiscrizione di un nuovo testo, in modo da rendere più agevole in sede di applicazione l'esame delle norme in esso contenute e da evitare le confusioni che spesso esistono nel nostro ordinamento e per i poco chiari riferimenti a leggi di carattere diverso.

L'onorevole Pezzati ha facoltà di svolgere la relazione.

PEZZATI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come ricorderete, la Commissione iniziò la discussione di questo provvedimento al principio del 1977 e si stabilì di comune accordo la nomina di un Comitato ristretto, che tenne la sua prima riunione il 10 febbraio 1977. Dopo un lungo lavoro, contrassegnato da ampie pause, dovute alle varie vicende politiche che si sono succedute da allora ad oggi, il 19 aprile 1978 siamo arrivati all'elaborazione di un testo unificato delle due proposte di legge. Ho voluto citare queste date per fare capire che il lavoro svolto non è stato affrettato, ma anzi ha occupato l'arco di un anno e più, con le pause di cui ho già detto.

Nel testo unificato si è recepito ampiamente, e nelle parti più significative, il parere espresso dalla IV Commissione giustizia, anche se concordemente il Comitato ristretto non ha ritenuto di recepirlo integralmente. Anche il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali è stato attentamente valutato dal Comitato ristretto; proporrò in questa seduta alcuni emendamenti conseguenti a tale parere.

Prima di trattare questo aspetto, desidero richiamare gli obiettivi principali e le caratteristiche fondamentali del testo unificato al quale, come ho detto poc'anzi, si è pervenuti con un lavoro molto ampio che si è sviluppato anche attraverso incontri e audizioni dei rappresentanti delle varie categorie interessate, e cioè dei consulenti del lavoro attraverso l'organo nazionale rappresentativo della categoria, dei lavoratori autonomi, degli artigiani, dei commercianti e degli stessi industriali. Abbiamo proceduto in tal senso perché la definizione di una normativa riguardante il riconoscimento dell'esercizio di una nuova libera professione, quale quella dei consulenti del lavoro, doveva tener conto delle relazioni e dei rapporti che l'esercizio di questa libera professione viene inevitabilmente ad avere con le situazioni che di fatto già preesistono, come quella di un tipo di lavoro svolto particolarmente dall'associazione degli artigiani e dei commercianti, i quali si preoccupavano, con l'introduzione dell'esercizio della libera professione di consulente del lavoro, di vedersi tolte certe loro prerogative esistenti da sempre. Ci siamo fatti carico di questa esigenza nella definizione dell'articolo 1, come dirò più avanti.

Gli obiettivi che ci proponiamo con questa normativa sono diversi. Il primo è quello di dare ai consulenti del lavoro il pieno riconoscimento dell'esercizio di una libera professione, si può dire ormai acquisita di fatto, che sia di pari dignità e qualificazione rispetto a tutte le altre. Del resto, il problema non è nuovo, essendo stato affrontato dal Parlamento fin dal 1964, quando fu approvata la legge n. 1081 che finora ha regolato l'attività dei consulenti del lavoro. Allora non fu possibile accogliere in pieno la richiesta espressa dai consulenti per il riconoscimento dell'esercizio della libera professione e, come risulta dagli atti parlamentari, i legislatori di allora presero l'impegno di tener conto di questa esigenza. I quattordici anni trascorsi dal 1964, che hanno visto, come i colleghi sanno molto bene, lo svilupparsi

di una serie notevole di problemi che investono il rapporto di lavoro con la creazione di ulteriori difficoltà anche per gli imprenditori ed i lavoratori, dimostrano la validità di questa richiesta e di questa esigenza manifestata dai consulenti del lavoro.

Il secondo obiettivo che ci proponiamo è quello di riportare ordine e chiarezza nel settore delle libere professioni amministrative, di cui oggi diventa importante anche quella dei consulenti del lavoro, attraverso una qualificazione degli addetti a questa libera professione (la normativa al nostro esame propone questo salto di qualità, inevitabilmente necessario, per l'esercizio di una libera professione), e quindi con la graduale scomparsa, del resto già avvenuta anche negli anni scorsi, dei cosiddetti « praticoni » e degli improvvisati.

Nella relazione che accompagna la proposta di legge n. 905 si dice: « I consulenti del lavoro si possono finalmente contare in 11.500 con un processo rinnovativo anche sul piano della cultura di base, veramente notevole. I " praticoni ", ammessi con le norme vigenti dal 1939 » – a tale anno risale la prima normativa riguardante l'esercizio di questa attività – « al 1959, hanno fatto posto a giovani diplomati e laureati – specie in ragioneria, economia e commercio e giurisprudenza – che sempre più numerosi si presentano alle annuali sessioni delle prove di idoneità.

« I consulenti del lavoro, dopo l'emanazione della legge 23 novembre 1971, n. 1100, che ha istituito il loro ente di previdenza ed assistenza, hanno potuto evidenziare, attraverso un conteggio statistico reso possibile dall'applicazione di una marca su ciascun modello per la contribuzione all'INPS da parte delle aziende assistite, anche il numero dei clienti e dei lavoratori amministrati che sono rispettivamente 300.000 (aziende) e 3 milioni (lavoratori) ».

Questi dati probabilmente avranno subìto un ulteriore incremento poiché si riferiscono a qualche anno fa. Tutto ciò dimostra che non legiferiamo in astratto, ma rendiamo giustizia ad una categoria che l'ha chiesta da tempo. Non vi è quindi alcun dubbio che i consulenti esercitino una libera professione. Si tratta di un rapporto di prestazione d'opera intellettuale svolta con la necessaria e comprovata competenza culturale e tecnica, con la discrezionalità propria del compito affidato ad un professionista, che non può mancare, anche se talvolta è ristretta entro limitati confini, e che è in correlazione con l'autonomia e la libertà del professionista intellettuale e con il carattere personale della sua attività.

Il testo unificato al nostro esame merita quindi considerazione ed il lungo lavoro svolto dal Comitato ristretto lo ha dimostrato. Infatti, il settore di competenza affidato al consulente del lavoro, quello del diritto del lavoro, previdenziale, assistenziale, sindacale e anche quello fiscale, seppure limitato ai tributi dei lavoratori, era estremamente difficile negli anni scorsi ed è divenuto ora ancora più complesso e difficile tanto da richiedere quella preparazione tecnico-giuridica che vuole i consulenti del lavoro giustamente collocati fra le libere professioni intellettuali e tradizionali.

Quindi, gli obiettivi che questo provvedimento si propone meritano considerazione, anche perché gli appartenenti a questa categoria hanno dimostrato nel volgere di pochi anni un così efficace attivismo di gruppo che li ha portati alla legge professionale n. 1081 del 1964, sia pure incompleta, ed a quella n. 1100 del 1971 riguardante l'istituzione della cassa di previdenza ed assistenza della categoria.

Mi soffermo ora sulle caratteristiche principali del provvedimento. Esso modifica la legge n. 1081 del 1964 con una totale reiscrizione, come ha rilevato il presidente, del testo legislativo, e si può quindi dire che oltre che sostanzialmente, anche formalmente è giustificata l'abrogazione di tale legge. Le modifiche consistono nell'inserimento di quelle norme che sono indispensabili ai fini del riconoscimento di un nuovo ordine professionale.

Il provvedimento contiene una più puntuale definizione dell'esercizio della professione di consulente del lavoro e dell'oggetto di questa professione: ciò viene tratta-

to negli articoli 1 e 2. Nell'ultimo comma dell'articolo 1 si fanno salvi i diritti e le prerogative delle associazioni degli artigiani e dei piccoli imprenditori che possono affidare l'esecuzione degli adempimenti relativi all'esercizio dell'attività di consulente del lavoro a servizi istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi sono organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle predette associazioni, i quali sono direttamente responsabili a tutti gli effetti per le attività per esse svolte. Si è accolta così una richiesta avanzata da queste categorie, le quali hanno posto giustamente l'esigenza di riconoscere un'attività che queste organizzazioni svolgono da tempo.

Nel testo unificato vengono poi previsti i requisiti per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro: anche questo punto costituisce una novità rispetto alla legge n. 1081. Altro dato importante, strettamente legato al riconoscimento dell'esercizio di una libera professione, è la tenuta dei libri contabili, che possono essere tenuti anche presso lo studio professionale dei consulenti del lavoro: si tratta di una rivendicazione avanzata da tempo dalla categoria; naturalmente ciò non deve intralciare il normale svolgimento dell'attività di vigilanza e delle ispezioni svolte dall'autorità competente. In tal caso, secondo quanto stabilisce l'articolo 5, devono essere tenuti sul luogo di lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia del libro di matricola ed un registro sul quale effettuare le scritturazioni previste all'articolo 20, primo comma, n. 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In definitiva, vi è il riconoscimento di una giusta prerogativa dei consulenti del lavoro, che non deve però intralciare, come ho già detto, l'esercizio dell'attività di vigilanza propria degli organi del Ministero del lavoro.

Nel testo unificato si introduce una normativa, prevista anche per altri ordini professionali, relativa all'albo, alle condizioni per l'iscrizione nello stesso, ai Consigli provinciali ed al Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, alla vigilanza su tale Consiglio esercitata dal Ministero del lavoro d'intesa con quello di grazia e giustizia, alla vigilanza sulla professione di consulente del lavoro affidata al Ministero di grazia e giustizia d'intesa con quello del lavoro, accogliendo così una richiesta avanzata dalla IV Commissione giustizia ed anche dalla I Commissione affari costituzionali, ed alle sanzioni disciplinari.

Il Comitato ristretto ha previsto un titolo riguardante la creazione di organi regionali, e precisamente di una consulta regionale, con un presidente, ma per la verità, non avendo forse compiuto un eccessivo sforzo di fantasia, non abbiamo saputo individuare le attribuzioni e le competenze precise di questi organi, che mi pare non siano previsti per altre categorie professionali. Ora, la I Commissione affari costituzionali nel suo parere ha indicato l'opportunità di sopprimere questo titolo, e poiché il Comitato ristretto concorda, provvederò a presentare alcuni emendamenti soppressivi dei relativi articoli.

Mi riservo, se necessario, di illustrare gli emendamenti che sono stati concordati con il Comitato ristretto e che – ripeto – sono pressappoco tutti conseguenti al parere della I Commissione affari costituzionali.

Concludendo, raccomando alla Commissione di approvare il provvedimento, che va incontro ad una lunga attesa della categoria dei consulenti del lavoro. Credo che tale attesa debba essere soddisfatta dal Parlamento.

PRESIDENTE. Nel ringraziare l'onorevole Pezzati per la sua compiuta relazione, dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MICELI VINCENZO. Prima di esprimere il giudizio del mio gruppo su questo provvedimento, desidero fare una premessa, in modo da evitare che – restando la mia affermazione agli atti – vi siano dei precedenti che in prosieguo di tempo possano intralciare certi tipi di scelte fatte dal Parlamento. Si tratta di questo: con

il provvedimento in esame noi non affrontiamo l'istituzione di un nuovo albo, bensì l'adeguamento del vecchio albo alle situazioni attuali. Ho voluto fare questa premessa perché esistono in Parlamento una serie di proposte di legge e di richieste riguardanti l'istituzione di nuovi albi e perché la nostra Commissione ha già espresso l'esigenza che su questi problemi vi sia un orientamento di massima comune.

Fatta questa breve premessa, desidero rilevare, a nome del gruppo comunista, che ci troviamo dinanzi ad un provvedimento che ha avuto un *iter* piuttosto lungo, durato oltre un anno e mezzo, come ha rilevato anche il relatore. Infatti la proposta di legge era già stata presentata durante la scorsa legislatura, ma per varie ragioni non è stata mai approvata.

L'attività dei consulenti del lavoro fino ad oggi è stata regolata da due sole leggi, la n. 1081 del 12 ottobre 1964 e la n. 1100 del 23 novembre 1971, le quali davano un riconoscimento ufficiale ad una categoria che già svolgeva una precisa attività fin da qualche anno prima della seconda guerra mondiale; una categoria che, proprio perché non riconosciuta ufficialmente, svolgeva una attività per così dire di « accomodamento », più che di lavoro professionale vero e proprio. Tuttavia, quando si ebbe l'istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro, il legislatore non sancì il riconoscimento della categoria professionale poiché esistevano problemi di particolare delicatezza attinenti alla legislazione del lavoro, e riguardanti specialmente i rapporti tra datore di lavoro e lavoratore. Del resto la stessa legge n. 1081 è stata forse una « prova » (uso un termine improprio) per verificare l'esistenza di condizioni favorevoli al riconoscimento di tale attività professionale a tutti gli effetti. Dall'esperienza personale e dai risultati raggiunti durante i lavori del Comitato ristretto, si è potuto accertare che tali condizioni esistono. Oggi non è più possibile mantenere senza regolamentazioni ben precise attività professionali così legate ad atti amministrativi, tra cui, per esempio, l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro.

Credo che l'elemento più importante dell'intero provvedimento, al di là delle considerazioni del relatore, sia proprio quello dell'istituzione dell'abilitazione professionale sganciata dall'atto amministrativo autorizzatorio. Inoltre, la riforma fiscale e la legislazione previdenziale, che è sempre più complessa, postulano che la regolamentazione di un'attività professionale sia rispondente ad esigenze riconosciute dallo stesso Governo. Non si dimentichi che siamo in presenza di due dati negativi estremamente importanti: un debito pubblico di rilevante entità e un *deficit* degli istituti di previdenza che ha assunto proporzioni preoccupanti. Da ciò deriva che i consulenti sono impegnati a svolgere un importante ruolo nell'assistenza a piccole e medie aziende artigianali e commerciali, e dopo l'approvazione di questo provvedimento potranno efficacemente dare un contributo rilevante, grazie ai poteri che verranno loro attribuiti e riconosciuti, alla lotta all'evasione fiscale.

Desidero anche rilevare, come hanno già fatto il presidente ed il relatore, che per la prima volta si è abrogata la legge che regolava in precedenza la materia e si è predisposto una sorta di testo unico. Ciò, oltre a consentire una consultazione celere, potrebbe costituire un esempio al fine di evitare i problemi derivanti da una legislazione eccessivamente polverizzata.

Un altro problema importante che viene ad essere risolto riguarda la tenuta dei registri. Infatti, è vero che il professionista ha la necessità di tenere i registri presso il proprio studio professionale, ma è anche vero che ciò non intacca le garanzie, presenti nella vecchia normativa, riguardanti la tenuta del libro matricola e del libro paga.

Sul tema dell'autodisciplina, attraverso la quale si spera che la categoria dei consulenti del lavoro possa fare qualche passo in avanti, sono sorte delle perplessità in sede di Comitato ristretto, tanto che si è ventilata l'ipotesi di presentare emendamenti in merito. In proposito vorrei

esprimere un'opinione personale. Abbiamo assistito a Firenze ad un convegno sulla importanza e delicatezza del segreto professionale. Penso che, quando si parla di consulenti, tale concetto debba essere inteso in un'accezione più generale, per cui, anche per questa categoria, non si possa non ricalcare la vecchia normativa di altri ordini professionali. In particolare, come dicevo poc'anzi, ritengo che anche i limiti, che vengono posti nel testo al nostro esame al segreto professionale, non rendano il consulente del tutto sciolto da responsabilità, tant'è vero che il giudice può chiamarlo a testimoniare, ove ne ravvisi l'opportunità.

Desidero esprimere, perciò, a nome del gruppo comunista, il nostro avviso favorevole su questo provvedimento legislativo, che tende a far sì che la categoria dei consulenti del lavoro risponda sempre di più alle mutate esigenze della politica di previdenza ed assistenza nel nostro paese.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
BALLARDINI

FERRARI MARTE. Con questo provvedimento la nostra Commissione ha confermato il metodo seguito in sede di riforma del sistema pensionistico previsto per i geometri: non ci si è limitati, cioè, alla modifica di alcune disposizioni, ma si è rielaborata l'intera normativa, con ciò evitando i soliti scompensi sia in sede di interpretazione sia in sede di applicazione. In questa ottica e facendo riferimento alle leggi nn. 1815 e 1080, si è cercato di dare ai consulenti del lavoro una diversa connotazione non soltanto in relazione alla tenuta dei libri paga, ma anche dal punto di vista dell'assistenza che le piccole aziende, con notevole risparmio, possono trarre da questa attività.

Inoltre, il testo di legge al nostro esame tende a responsabilizzare il professionista modificando l'esame necessario per l'accesso alla professione ed introducendo prove scritte ed orali in materia di diritto del lavoro, di legislazione sociale e di diritto tributario.

È senz'altro positivo, poi, che si sia arrivati alla definizione di un testo unificato, dopo aver proceduto all'audizione delle categorie interessate. Nel testo in esame, rimangono alcuni aspetti che dovranno essere sottoposti a verifica, anche se alcuni articoli, come l'1 e il 2, hanno recepito correttamente le istanze delle associazioni artigiane e commerciali per l'esercizio dell'attività di consulenza. Si è trattato di un giusto riconoscimento all'associazionismo e alle forme di consorzio effettuato dalle organizzazioni sindacali di una categoria di lavoratori autonomi, e rappresenta al tempo stesso un sostanziale contributo finanziario a queste attività. Da ciò hanno tratto origine le modifiche riguardanti l'elezione degli organi dirigenti, nel senso che viene consentita una maggiore possibilità di rappresentanza anche tra i professionisti consulenti del lavoro, rappresentanza che dovrà essere prevista anche per altri ordini professionali. In pratica tale partecipazione consente l'elezione di consiglieri provinciali su liste diverse, ponendo un limite all'espressione del voto, non assoluto ma relativo, che garantisca i diritti delle minoranze all'interno delle strutture gestionali dell'attività di consulenza del lavoro.

Già in sede di Comitato ho posto una serie di problemi riguardanti l'obbligo del segreto professionale per il consulente del lavoro al quale si applica, in caso di mancato rispetto dell'obbligo stesso, l'articolo 351 del codice di procedura penale. Sono convinto che l'obbligo del segreto professionale per il consulente del lavoro sia assai diverso da quello dell'avvocato o del medico, nel senso che il primo non dovrebbe esservi soggetto nei casi in cui un datore di lavoro dovesse non trascrivere nel libro paga gli orari di lavoro o i diversi tipi di attività dei dipendenti. Comunque, in sede di discussione degli articoli, mi riservo di presentare un emendamento soppressivo della seconda parte dell'articolo 6.

Inoltre, nonostante il contrario avviso della I Commissione affari costituzionali, ritengo che debbano essere mantenuti gli articoli 40, 41 e 42, dove sono state previ-

ste le consulte regionali, anche perché in materia di legislazione del lavoro è giusto che gli organi di autogoverno delle categorie siano strettamente legati alle regioni. Se vogliamo dare un nuovo ruolo ai consulenti del lavoro, il rapporto reciproco con le regioni è un fatto positivo, anche se forse ciò non è stato ben messo in luce.

Pur con queste riserve, credo che il testo al nostro esame meriti l'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. L'onorevole relatore intende replicare ?

PEZZATI, *Relatore*. Mi riservo di fare ulteriori osservazioni in sede di discussione degli articoli.

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo che la discussione sulle linee generali sia stata sufficientemente ampia nell'approfondire i vari problemi connessi alla riforma dell'ordine professionale dei consulenti del lavoro; sento tuttavia il dovere di ringraziare il relatore, onorevole Pezzati, ed i membri del Comitato ristretto per il lavoro lungo ed attento compiuto nell'elaborazione di questo testo oggi sottoposto al nostro esame. Esso, infatti, nel riorganizzare l'attività professionale dei consulenti del lavoro, conferisce la dignità di liberi professionisti a cittadini così benemeriti.

Il riordinamento di tale attività si è reso necessario non solo perché le norme in materia sono vecchie, ma anche perché le funzioni dei consulenti del lavoro in questi ultimi anni si sono andate accrescendo e sono diventate molto più importanti.

Il mio ringraziamento è legato anche al compiacimento per il modo in cui si sono svolti i lavori del Comitato ristretto e per l'attenzione con cui sono state esaminate le proposte di modifica presentate dai vari rappresentanti del Ministero del lavoro, anche se, com'è evidente, non tutte sono state accolte.

Mi sia consentito, a questo proposito, rilevare l'opportunità di soffermarsi sul problema della vigilanza, problema del quale si sono occupate anche le Commissioni giustizia ed affari costituzionali nell'espressione dei propri pareri. Infatti, mentre la IV Commissione giustizia ha ritenuto che la vigilanza debba essere affidata al Ministero di grazia e giustizia d'intesa con quello del lavoro – tesi in un primo tempo emersa anche nel nostro Comitato ristretto –, la I Commissione affari costituzionali ha sostenuto, invece, che la vigilanza debba competere al Ministero del lavoro d'intesa con quello di grazia e giustizia.

Desidero ora rilevare che, per quanto riguarda la categoria dei consulenti, ci troviamo di fronte ad un collegio, non ad un ordine professionale; con quest'ultima espressione, infatti, si possono intendere tutti coloro che sono laureati in una certa disciplina, mentre nei consulenti del lavoro rientrano laureati e diplomati di diversi tipi. Quindi, mentre da un lato sarebbe opportuno precisare che si tratta di collegio e non di ordine professionale, dall'altro sembra che nulla possa proporsi a che la vigilanza venga esercitata dal Ministero del lavoro d'intesa con quello di grazia e giustizia; per altro, tengo a precisare che il Governo non avrebbe nulla da obiettare se si volesse fare una distinzione tra la vigilanza sulla tenuta dell'albo e quella sul collegio e sui consigli provinciali. In questo caso, si potrebbe accedere alla proposta della Commissione giustizia secondo la quale la vigilanza sui consigli dovrebbe competere al Ministero del lavoro d'intesa con quello di grazia e giustizia.

Un altro problema sul quale mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione è quello relativo alla definizione del concetto di piccola impresa. Se ben ricordo, nell'ultima seduta del Comitato ristretto tale problema fu sollevato: si rilevò in quell'occasione che, mentre è senz'altro chiaro il concetto di piccola impresa agricola o comunque operante nel settore terziario, lo stesso concetto, riferito al campo industriale, individua a vol-

te imprese che hanno decine di dipendenti, per cui forse sarebbe meglio, in quest'ultimo caso, specificare che si tratta di piccole imprese con un numero di dipendenti non superiore ad un *tot*. Ciò è senz'altro auspicabile in quanto temo che in sede interpretativa possano sorgere dei problemi non so fino a che punto risolvibili.

L'ultima questione sulla quale vorrei soffermarmi è quella relativa all'ultimo comma dell'articolo 3 ed al parere su di esso espresso dalla I Commissione affari costituzionali, parere che non investe la natura giuridica e costituzionale della norma, ma il merito della stessa. In questo caso penso sia necessario tener conto del fatto che i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche dopo il pensionamento svolgono attività di consulenti e bisogna tenere nella debita considerazione anche le attese dell'amministrazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Do lettura del primo articolo.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Esercizio della professione di consulente del lavoro).

Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti, neanche gratuitamente, se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 43, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali e dei dottori commercialisti, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli Ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 8 della presente legge.

Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi sono organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle predette associazioni, i quali sono direttamente responsabili a tutti gli effetti per le attività per esse svolte.

Il relatore, onorevole Pezzati, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: « neanche gratuitamente ».

Al primo comma, sopprimere le parole: « e dei dottori commercialisti ».

PEZZATI, *Relatore*. L'ordine dei ragionieri ha fatto un rilievo chiedendo di essere incluso nella legge al nostro esame. Noi, invece, lo escludemmo perché si trattava di una categoria di diplomati e noi, avevamo deciso di considerare solo i laureati. Come si sa, esiste una nota vertenza tra ragionieri e dottori commercialisti in merito alla professione di consulenti del lavoro. Per parte mia ritengo che ci crei meno problemi togliere dal testo al nostro esame i dottori commercialisti, piuttosto che inserire anche i ragionieri, perché ciò probabilmente comporterebbe una richiesta di inserimento da parte dei geometri, dei periti e di altre categorie ancora.

PALOMBY ADRIANA. Vorrei esprimere il mio dissenso in ordine al secondo emendamento presentato dal relatore. Esso, in-

fatti, a mio avviso, oltre ad essere restrittivo è anche ingiusto in quanto, mentre si menzionano gli avvocati ed i procuratori, si escludono i dottori commercialisti per non dover includere i ragionieri e per non rischiare di dover allargare ulteriormente gli aventi diritto.

In conclusione penso che la categoria dei dottori commercialisti dovrebbe rimanere perché, oltre tutto, è certamente la più abilitata a svolgere la professione di consulente del lavoro.

GRAMEGNA. Penso di poter affermare che nell'intento del relatore, onorevole Pezzati, non vi fosse una volontà discriminatoria nei confronti di questa o quella categoria, perché, nel contesto della legge, si dice che, previo esame, può essere ammesso chiunque.

PALOMBY ADRIANA. Allora si potrebbe fare riferimento a coloro che sono iscritti nell'albo senza escludere i dottori commercialisti che sono senz'altro più competenti in materia; gli stessi avvocati penalisti forse lo sono meno.

GRAMEGNA. I dirigenti sindacali, allora, sono certo competenti in materia di diritto del lavoro, ma sono ugualmente esclusi dall'esercizio di questa attività!

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sul primo e sul secondo emendamento del relatore?

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento presentato dal relatore all'articolo 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento presentato dal relatore all'articolo 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo che, non essendo stati presentati emendamenti porrò direttamente in votazione:

ART. 2.

(*Oggetto dell'attività*).

I consulenti del lavoro, con le eccezioni di cui al terzo comma dell'articolo 1, svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente.

Essi inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nel comma precedente.

Ferma restando la responsabilità personale del consulente, questi può avvalersi esclusivamente dell'opera di propri dipendenti per l'effettuazione dei compiti esecutivi inerenti all'attività professionale.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(*Requisiti e modalità per il rilascio del diploma di abilitazione*).

Il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro è rilasciato dall'Ispettorato regionale del lavoro competente per territorio alle persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano cittadini italiani o di Stati membri della Comunità economica europea ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;

b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

c) siano in possesso del certificato di buona condotta morale e civile;

d) abbiano conseguito il diploma di istituto tecnico commerciale o di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche;

e) abbiano eseguito presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto nell'albo almeno due anni di praticantato con le modalità fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del Consiglio nazionale di cui all'articolo 20;

f) abbiano superato uno specifico esame di Stato davanti ad apposite commissioni regionali composte, per ciascuna sessione:

1) dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro competente per territorio, o da altro funzionario da questi delegato, in qualità di presidente;

2) da un professore ordinario di materie giuridiche designato dal Ministero della pubblica istruzione;

3) da un direttore di sede provinciale dell'INPS o dell'INAIL, designato a turno, per ciascuna sessione, su richiesta del presidente della Commissione;

4) da tre consulenti del lavoro designati dalla Consulta regionale, di cui al successivo articolo 40, competente per territorio.

Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni regione secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

In deroga al requisito del titolo di studio sono ammesse alle prove per l'esame di stato anche le persone in possesso del diploma di laurea in ingegneria o in architettura o di diploma di istituto tecnico, le quali abbiano prestato per almeno dieci anni servizio nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il relatore, onorevole Pezzati, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(*Esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro*).

« Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro è rilasciato dall'Ispettorato regionale del lavoro competente per territorio previo superamento di un esame di Stato che deve essere svolto davanti ad apposite Commissioni regionali composte, per ciascuna sessione:

a) dal Capo dell'Ispettorato regionale del lavoro competente per territorio, o da altro funzionario da questi delegato in qualità di presidente;

b) da un professore ordinario di materie giuridiche designato dal Ministero della pubblica istruzione;

c) da un direttore di sede provinciale dell'INPS o dell'INAIL, designato a turno, per ciascuna sessione, su richiesta del Presidente della Commissione;

d) da tre consulenti del lavoro designati dal Consiglio nazionale, di cui al successivo articolo 20, fra i membri dei Consigli provinciali competenti per territorio.

Possono essere ammesse all'esame di Stato le persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano cittadini italiani o di Stati membri della Comunità economica europea ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocità;

b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

c) siano in possesso del certificato di buona condotta morale e civile;

d) abbiano conseguito il diploma di istituto tecnico commerciale o di laurea in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche;

e) abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto

nell'albo almeno due anni di praticantato secondo modalità fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge su proposta del Consiglio nazionale di cui all'articolo 20.

Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni regione secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. Gli esami devono comunque prevedere una prova scritta ed una orale in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale ed elementi di diritto tributario.

In deroga al requisito del titolo di studio sono ammesse alle prove per l'esame di Stato anche le persone in possesso del diploma di laurea in ingegneria o in architettura o di diploma di istituto tecnico, le quali abbiano prestato per almeno dieci anni servizio nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

L'onorevole Ferrari Marte ha presentato il seguente subemendamento:

Al primo comma, lettera c), *dopo la parola*: « provinciale », *aggiungere le parole*: « della regione ».

PEZZATI, *Relatore*. Proporrei di aggiungere la seguente dizione, a mio avviso più esatta: « da un direttore di sede provinciale della regione ».

FERRARI MARTE. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Il relatore ha quindi proposto il seguente nuovo testo del subemendamento Ferrari Marte:

Al primo comma, dopo la parola: « provinciale », *aggiungere le parole*: « da un direttore di sede provinciale della regione ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Resta inteso che ne verrà decisa la collocazione in sede di coordinamento del testo.

Il Governo ha presentato il seguente subemendamento:

Al secondo comma, lettera d), *dopo le parole*: « istituto tecnico commerciale », *aggiungere le parole*: « o istituto professionale per il commercio ».

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Già in sede di Comitato ristretto avevo fatto rilevare che ormai il diploma degli istituti professionali per il commercio è equiparato, a tutti gli effetti, a quello rilasciato dagli istituti tecnici commerciali: sarebbe pertanto iniquo escludere quei diplomati dall'elencazione di cui al testo dell'articolo.

MICELI VINCENZO. L'osservazione fatta dal rappresentante del Governo è giusta, però è pur vero che a questo punto potremmo anche inserire, tra i requisiti elencati, altri titoli di studio. Penso pertanto che dovremmo lasciare alla legge di riforma della scuola secondaria superiore la possibilità di consentire l'accesso a quell'esame anche ai diplomati degli istituti professionali per il commercio. Quindi, sarebbe opportuno che su questo punto non si proponessero modifiche, perché altrimenti dovremo esaminare accuratamente, e in una sede a ciò acconcia, la possibilità di procedere ad una estensione della norma.

PRESIDENTE. Onorevole rappresentante del Governo, le è stato indirettamente rivolto l'invito a non insistere sull'emendamento. Qual è il suo atteggiamento al riguardo ?

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero fare la seguente precisazione: anche se sappiamo che una Commissione parlamentare sta esaminando la riforma della scuola secondaria superiore, non

possiamo non legiferare tenendo conto della situazione attuale, anche perché il provvedimento al nostro esame con molta probabilità entrerà in vigore prima dell'approvazione della legge di riforma della scuola secondaria superiore. Bisogna tener presente inoltre che tale riforma non verrà attuata immediatamente ma gradualmente, come tutti noi ben sappiamo. Quindi trascorreranno cinque o sei anni dalla pubblicazione alla completa entrata in vigore di tale legge. In altri termini, coloro che conseguiranno il nuovo tipo di diploma potranno accedere a questa professione soltanto fra diversi anni.

È quindi difficile ipotizzare che possiamo legiferare in maniera diversa, a meno di formulare una dizione di carattere generico, non parlando di diploma di istituto tecnico commerciale, bensì di diploma di istituto tecnico professionale o commerciale o di istituti a indirizzo commerciale: tale dizione ci consentirebbe di evitare successive modifiche.

Riferendomi all'attuale dizione « diploma di istituto tecnico commerciale », non capisco per quale ragione debbano essere esclusi dall'esercizio di questa professione coloro che abbiano conseguito il diploma di istituto professionale tanto più che, in seguito alle modifiche non tanto lontane nel tempo apportate all'ordinamento dell'istituto professionale, il diploma di istituto professionale per il commercio è equiparato al diploma di istituto tecnico commerciale. Posso anche rimettermi alla Commissione e ritirare l'emendamento, ma desidero richiamare l'attenzione della Commissione su questa valutazione.

PRESIDENTE. Si potrebbe forse usare la dizione « diplomi di grado secondario superiore che conferiscano qualifiche nel settore del commercio ».

PEZZATI, *Relatore*. Fra l'altro, la riforma della scuola secondaria superiore prevede il diploma. Se non ricordo male, a proposito degli istituti professionali vi è il decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

BURO MARIA LUIGIA. Non sono compresi nel decreto.

PRESIDENTE. Secondo la riforma, questi istituti sono destinati a scomparire. Forse la soluzione potrebbe essere quella di trasformare questo punto in una norma transitoria.

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Bisognerebbe esaminare il testo della riforma per vedere quale dizione si può usare.

PEZZATI, *Relatore*. Proporrei di lasciare immutata la lettera *d*) anche perché, se necessario, potremo modificarla in un momento successivo. Chiedo quindi al Governo di ritirare l'emendamento.

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Commettiamo così un'ingiustizia nei confronti di migliaia di giovani, perché la disciplina è identica con un titolo di studio assolutamente equipollente e la durata della scuola secondaria superiore a indirizzo commerciale è di cinque anni. Se la Commissione insiste, non ho nulla in contrario a ritirare l'emendamento, però desidero richiamare la vostra attenzione su questo punto.

PRESIDENTE. Semmai sarà il Senato, a cui verrà trasmesso il provvedimento una volta approvato, ad approfondire questa situazione.

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Si potrebbe anche stabilire la seguente dizione: « abbiano conseguito il diploma di istituto tecnico commerciale o a indirizzo commerciale ».

GRAMEGNA. Vi è il problema dei geometri: non mi sento di aggiungere una categoria escludendone un'altra.

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il problema è quello del tipo di studi se-

guiti. Il geometra non studia le materie che poi debbono essere utilizzate da chi esercita la professione di consulente commerciale, mentre il diplomato di istituto professionale per il commercio studia più o meno le stesse materie.

GRAMEGNA. A questo punto dovremmo includere, ad esempio, anche i dirigenti sindacali che abbiano diretto organizzazioni importanti per cinque anni, anche se non hanno un titolo di studio.

PRESIDENTE. Siamo in una fase troppo fluida, per cui quello che stabiliamo oggi potrà avere un significato diverso domani. Forse è il caso di accontentarsi di quanto abbiamo previsto nell'articolo 3.

PEZZATI, *Relatore*. Conviene non apportare modifiche alla lettera *d*).

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accolgo l'invito a ritirare l'emendamento con le riserve che avevo il dovere di fare presenti alla Commissione.

PRESIDENTE. Riserve che hanno certo un fondamento.

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. All'ultimo comma dell'articolo 3 forse è più opportuno usare le parole « i cittadini » anziché le altre « le persone ». Presento un emendamento al riguardo.

PEZZATI, *Relatore*. Sono favorevole alla modifica.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento all'emendamento Pezzati:

All'ultimo comma sostituire le parole: « le persone », *con le parole*: « i cittadini ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Pezzati interamente sostitutivo dell'articolo 3, di cui ho già dato lettura, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

(*Incompatibilità*).

L'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro non è consentita agli impiegati dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, ai dipendenti degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori, agli esattori di tributi pubblici, ai notai e ai giornalisti professionisti.

(*È approvato*).

ART. 5.

(*Tenuta dei libri e documenti di lavoro*).

Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 2 della presente legge i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro. In tal caso devono essere tenuti sul luogo di lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia del libro di matricola ed un registro sul quale effettuare le scritturazioni previste all'articolo 20, primo comma, n. 2), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernenti il libro di paga e di matricola, si applicano anche alla copia del libro di matricola ed al registro di cui al comma precedente.

I datori di lavoro che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo comma

devono comunicare preventivamente al competente Ispettorato del lavoro le generalità del professionista al quale è stato affidato l'incarico, nonché il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti.

Il consulente del lavoro che, senza giustificato motivo, non ottemperi entro 15 giorni alla richiesta dell'Ispettorato del lavoro, o di altro organo ispettivo a ciò abilitato dalla legge, di esibire la documentazione in suo possesso, è punito con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 200.000. In caso di recidiva, la misura della sanzione varia da lire 100.000 a lire 400.000.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(*Obbligo del segreto professionale*).

Il consulente del lavoro ha l'obbligo del segreto professionale. Nei suoi confronti si applica l'articolo 351 del codice di procedura penale.

L'onorevole Ferrari Marte ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: « Nei suoi confronti si applica l'articolo 351 del codice di procedura penale ».

FERRARI MARTE. Ho già illustrato l'emendamento in sede di discussione generale.

PEZZATI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento, perché si tratta di una norma che vale per tutte le categorie professionali. Il problema sollevato dal collega Marte Ferrari indubbiamente esiste, ma non lo possiamo risolvere soltanto per i consulenti del lavoro; esso dovrebbe essere esaminato globalmente nei confronti di altre categorie professionali.

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per gli stessi motivi esposti dal relatore, sono contrario all'emendamento dell'onorevole Marte Ferrari.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo all'articolo 6 dell'onorevole Marte Ferrari, contrari relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi sette articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 7.

(*Responsabilità del datore di lavoro*).

L'affidamento ai consulenti del lavoro delle attività di cui all'articolo 2 non esime i datori di lavoro, per conto dei quali le attività sono svolte, dagli obblighi ad essi imposti dalle leggi vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

(*È approvato*).

TITOLO II

ALBI PROVINCIALI DEI CONSULENTI DEL LAVORO E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE

ART. 8.

(*Albo dei consulenti del lavoro*).

È istituito in ogni provincia l'albo dei consulenti del lavoro.

Il consulente del lavoro iscritto in un albo provinciale può esercitare l'attività professionale in tutto il territorio dello Stato. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali.

L'albo deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la residenza e l'eventuale domicilio degli iscritti, la data di iscrizione e gli estremi del diploma di abilitazione di cui è in possesso l'iscritto.

L'albo è compilato secondo l'ordine cronologico delle iscrizioni; la data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianità.

(*È approvato*).

ART. 9.

(*Condizioni per l'iscrizione nell'albo*).

L'iscrizione nell'albo si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale e rivolta al Consiglio provinciale di cui al successivo articolo 11, corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l'interessato è italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia o cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'Ispettorato regionale del lavoro competente per territorio;

c) certificato autentico o autenticato attestante il titolo di studio posseduto;

d) certificato del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta morale e civile;

f) certificato di godimento dei diritti civili;

g) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione;

h) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento;

i) certificato di residenza.

Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanna penale che, a norma della presente legge, comporta la radiazione dall'albo, salvo quanto stabilito dall'articolo 38.

Il Consiglio provinciale, su relazione di un suo membro, delibera in ordine all'iscrizione, con decisione motivata, nel termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al Consiglio provinciale.

Avverso il provvedimento di reiezione della domanda l'interessato, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, ha facoltà di ricorrere al Consiglio nazionale.

Qualora il Consiglio provinciale non provveda entro il termine stabilito dal precedente terzo comma, l'interessato, entro trenta giorni, può ricorrere al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale decide in via definitiva sui ricorsi ad esso presentati entro trenta giorni dalla data di presentazione degli stessi.

(*È approvato*).

ART. 10.

(*Cancellazione dall'albo*).

Il Consiglio provinciale dispone la cancellazione dall'albo dell'iscritto, d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il Tribunale della provincia, nei seguenti casi:

a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 3, lettera *a*), e all'articolo 9, lettera *f*);

b) quando ricorra una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 4.

Per i provvedimenti di cancellazione dall'albo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

Il consulente del lavoro può chiedere la reiscrizione nell'albo quando sono cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione. Il consulente che viene reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

(*È approvato*).

TITOLO III

CONSIGLI PROVINCIALI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ART. 11.

(*Composizione del Consiglio provinciale*).

L'albo provinciale dei consulenti del lavoro è tenuto da un Consiglio composto

da cinque a nove membri eletti dagli iscritti nell'albo a norma del successivo articolo 15.

Il Consiglio è composto di cinque membri se gli iscritti nell'albo non superano i cento, di sette se superano i cento ma non i trecento, di nove se superano i trecento.

Sono eleggibili gli scritti nell'albo che abbiano almeno tre anni di anzianità di iscrizione.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni, i membri eletti sono rieleggibili.

(*È approvato*).

ART. 12.

(*Cariche del Consiglio provinciale*).

Il Consiglio elegge tra i propri membri il presidente, il segretario e il tesoriere.

(*È approvato*).

ART. 13.

(*Attribuzioni del presidente del Consiglio provinciale*).

Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio, esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge, adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del Consiglio, e rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(*Attribuzioni del Consiglio provinciale*).

Il Consiglio provinciale:

a) cura la tenuta dell'albo dei consulenti della provincia; provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone comunicazione all'Ispettorato del lavoro della provincia, al Consiglio nazionale e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente del lavoro e svolge le attività dirette alla prevenzione e alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;

c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti nell'albo in dipendenza dell'esercizio della professione;

d) esprime parere al Consiglio nazionale sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione e in materia di liquidazione delle medesime;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) designa i rappresentanti dei consulenti della provincia presso commissioni ed organizzazioni di carattere locale operanti nel territorio provinciale;

g) delibera la convocazione dell'assemblea;

h) propone al Consiglio nazionale le misure del contributo per l'iscrizione nell'albo e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonché la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni;

i) cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale.

Il relatore, onorevole Pezzati, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere all'articolo 14, lettera b), *le parole*: « e svolge le attività dirette alla prevenzione e alla repressione dell'esercizio abusivo della professione ».

PEZZATI, *Relatore*. L'emendamento è conforme al parere della I Commissione affari costituzionali.

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 14 con la modifica testè apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(*Elezione del Consiglio provinciale*).

Il Consiglio provinciale è eletto dagli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, con voto segreto e personale, con criteri che assicurino la proporzionalità della rappresentanza e secondo modalità fissate dal regolamento elettorale deliberato dal Consiglio nazionale ed approvato con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il relatore, onorevole Pezzati, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

ART. 15.

(*Elezione del Consiglio provinciale*).

Il Consiglio provinciale è eletto dagli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più dei due terzi dei consiglieri da eleggere. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

L'onorevole Marte Ferrari ha presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere all'articolo 15 dopo le parole: « da eleggere », *le altre*: « anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste ».

FERRARI MARTE. Il subemendamento si ispira al principio maggioritario.

PEZZATI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole al subemendamento.

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo si dichiara favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ferrari Marte.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 15.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi quattro articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 16.

(*Riunioni consiliari – Decadenza dalla carica di consigliere*).

Il Consiglio è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi; ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

(*È approvato*).

ART. 17.

(*Scioglimento del Consiglio provinciale*).

Il Consiglio provinciale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per la elezione del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con

decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del Consiglio nazionale dei consulenti.

(*È approvato*).

ART. 18.

(*Assemblea degli iscritti*).

L'assemblea degli iscritti nell'albo della provincia elegge il Consiglio provinciale e i membri del Collegio dei revisori dei conti; approva il conto preventivo e quello consuntivo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei conti.

(*È approvato*).

ART. 19.

(*Collegio dei revisori dei conti*).

Presso ogni Consiglio provinciale è istituito un Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri eletti dall'assemblea degli iscritti, che nominano al loro interno un presidente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni; essi sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi ed accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone all'assemblea.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

(*Sede e composizione del Consiglio nazionale*).

Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha sede in Roma ed è composto da quindici membri. Tali membri sono eletti dai Consigli provinciali, fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno otto anni di iscrizione nell'albo, con voto segreto e personale e con criteri che assicurino la proporzionalità della rappresentanza secondo modalità fissate dal regolamento elettorale deliberato dal Consiglio stesso ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Ogni Consiglio provinciale può eleggere un solo candidato alla carica di consigliere nazionale.

A ciascun Consiglio provinciale spetta un delegato per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti nell'albo, ed un delegato per ogni cento iscritti o frazione di cento iscritti oltre i duecento. I voti sono espressi da un delegato eletto dal Consiglio provinciale fra i propri membri. La qualità di candidato è incompatibile con quella di delegato.

I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio provinciale e del Consiglio nazionale, di un Collegio di revisori dei conti provinciale e del Collegio di revisori dei conti nazionale.

Il relatore, onorevole Pezzati, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

ART. 20.

(*Sede e composizione del Consiglio nazionale*).

Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha sede in Roma ed è composto da quindici membri. Tali membri sono eletti dai Consigli provinciali, fra coloro che abbiano un'anzianità di almeno otto anni di iscrizione nell'albo, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non più dei due terzi dei consiglieri da eleggere. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Ogni Consiglio provinciale può eleggere un solo candidato alla carica di consigliere nazionale.

A ciascun Consiglio provinciale spetta un delegato per ogni cinquanta iscritti, o

frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti nell'albo, ed un delegato per ogni cento iscritti o frazione di cento iscritti oltre i duecento. La qualità di candidato è incompatibile con quella di delegato.

I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio provinciale e del Consiglio nazionale, di un collegio di revisori dei conti provinciale e del collegio di revisori dei conti nazionale.

L'onorevole Marte Ferrari ha presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere all'articolo 20 dopo le parole: « da eleggere », *le altre*: « anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste ».

FERRARI MARTE. La materia di questo subemendamento è identica a quella del subemendamento all'articolo 15.

PEZZATI, *Relatore*. Sono favorevole al subemendamento.

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo si dichiara favorevole, tuttavia ritiene opportuno che in questo caso si faccia riferimento al consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.

PEZZATI, *Relatore*. In sede di Comitato ristretto abbiamo discusso a lungo di questo problema, ma abbiamo deciso di non usare il termine collegio proprio perché volevamo mantenere il concetto di ordine professionale.

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In data 11 aprile 1978 il Comitato pareri della Commissione giustizia ha rilevato la opportunità, proprio per il fatto che nell'albo sono iscrivibili sia i laureati sia i diplomati, di usare il termine collegio. Comunque il Governo, dopo aver sottolineato questo aspetto della questione, si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento dell'onorevole Ferrari Marte sul quale il relatore è favorevole.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, onorevole Pezzati, interamente sostitutivo dell'articolo 20.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 21.

(*Cariche del Consiglio nazionale*).

Il Consiglio nazionale elegge tra i propri membri il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 22.

(*Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale*).

Presso il Consiglio nazionale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri eletti dal Consiglio nazionale tra consulenti del lavoro che non siano consiglieri provinciali o nazionali, i quali eleggono al loro interno un presidente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone al Consiglio nazionale.

Il relatore, onorevole Pezzati, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Presso il Consiglio nazionale è istituito un collegio dei revisori dei conti compo-

sto da tre membri eletti dai Consigli provinciali fra i consulenti del lavoro che non siano consiglieri provinciali e nazionali con voto segreto e personale e con il sistema delle liste concorrenti, con voto limitato a non più dei due terzi dei membri da eleggere.

L'onorevole Ferrari Marte ha presentato i seguenti subemendamenti:

Al primo comma, aggiungere dopo le parole: « tre membri », *le altre*: « i quali eleggono al loro interno un presidente ».

Al primo comma, aggiungere dopo le parole: « da eleggere », *le altre*: « anche se scelti tra i candidati delle diverse liste ».

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sono favorevole ai subemendamenti e all'emendamento del relatore.

PEZZATI, *Relatore.* Anch'io sono favorevole ai due subemendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo subemendamento dell'onorevole Ferrari Marte.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo subemendamento dell'onorevole Ferrari Marte.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, interamente sostitutivo del primo comma e con le modifiche testè apportate.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 22 con le modifiche testè apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 23.

(*Attribuzioni del Consiglio nazionale*).

Il Consiglio nazionale:

a) delibera il proprio regolamento elettorale e quello dei consigli provinciali;

b) vigila sul regolare funzionamento dei consigli provinciali;

c) propone al Ministro di grazia e giustizia, su parere dei consigli provinciali, la misura delle spettanze di cui alla lettera *d*) dell'articolo 14;

d) determina, su proposta dei consigli provinciali, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, la misura dei contributi di cui alla lettera *d*) dell'articolo 14, nonché la quota necessaria per il funzionamento del Consiglio nazionale;

e) decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli provinciali e su quelli presentati dagli interessati avverso l'operato, anche di carattere disciplinare, di tali consigli;

f) coordina e promuove le attività dei consigli provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione;

g) studia e promuove ogni opportuna iniziativa per l'attuazione di forme di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti;

h) designa i rappresentanti dei consulenti del lavoro presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale.

La misura delle spettanze di cui alla lettera *c*) del presente articolo è stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il relatore, onorevole Pezzati, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere la lettera a).

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 23 con la modifica testè apportata.

(*È approvato*).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 24.

(*Riunioni consiliari - Decadenza dalla carica di consigliere nazionale*).

Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e in ogni caso almeno ogni sei mesi, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri.

(*È approvato*).

Poiché sono in corso votazioni in Assemblea, sospendo la seduta per un quarto d'ora.

La seduta, sospesa alle 12,25, è ripresa alle 12,40.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 25.

(*Vigilanza sul Consiglio nazionale*).

La vigilanza sul Consiglio nazionale è di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Consiglio nazionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del Consiglio nazionale le sue funzioni sono affidate a un commissario straordinario che provvede entro novanta giorni ad indire le elezioni del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il relatore, onorevole Pezzati, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 25 con il seguente:

ART. 25.

(*Vigilanza sul Consiglio nazionale*).

La vigilanza sul Consiglio nazionale è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia.

Il Consiglio nazionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento del Consiglio nazionale le sue funzioni sono affidate a un commissario straordinario che provvede entro novanta giorni ad indire le elezioni del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'onorevole Ferrari Marte ha presentato il seguente subemendamento:

Al quarto comma, dopo la parola: « disposti », *aggiungere le altre*: « entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni indicate al secondo comma ».

Faccio notare al proponente che le condizioni di cui al secondo comma non sono tali da poter essere accertate in un istante ben preciso.

FERRARI MARTE. Entro trenta giorni dal momento in cui si accerta il non funzionamento del consiglio, si deve provvedere al suo scioglimento ed alla nomina del commissario straordinario; l'accertamento può essere fatto in seguito alla denuncia di un iscritto al collegio.

PRESIDENTE. Ma questo non basta...

FERRARI MARTE. L'organo di vigilanza effettuerà allora un'ispezione: dal momento in cui verrà accertato il non fun-

zionamento del consiglio decorreranno i trenta giorni.

PRESIDENTE. Le nostre perplessità non riguardano l'intervallo di tempo intercorrente tra l'accertamento delle irregolarità e la delibera dello scioglimento, bensì il lasso di tempo necessario per pervenire all'accertamento stesso.

PEZZATI, *Relatore*. Sono contrario all'accoglimento del subemendamento Ferrari Marte.

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrari Marte, insiste per la votazione del suo subemendamento ?

FERRARI MARTE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ferrari Marte.

(*È respinto*).

Pongo quindi in votazione l'emendamento Pezzati, interamente sostitutivo dell'articolo 25.

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Pezzati, ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente articolo:

ART. 25-*bis*.

(*Vigilanza sulla professione di consulente del lavoro*).

La vigilanza sulla professione di consulente del lavoro è esercitata dal Ministro di grazia e giustizia d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei capire cosa intenda il relatore, o cosa abbia inteso la Commissione giustizia (di cui l'emendamento riproduce testualmente il parere), nel parlare di « vigilanza sulla professione »: la vigilanza riguarda, da una parte, la tenuta dell'albo, e dall'altra il funzionamento degli organi del collegio. Non vorrei che l'espressione in oggetto potesse dare adito a qualche incertezza; io non comprendo in che modo potrebbe essere esercitata questa attività. Bisogna perciò valutare attentamente se la dizione: « vigilanza sulla professione di consulente del lavoro » sia idonea ad esprimere chiaramente le intenzioni del legislatore.

PEZZATI, *Relatore*. Ho ripreso testualmente il parere espresso dalla Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Si tende a colpire l'esercizio abusivo della professione, però mi sembra limitativo affidare tale attività di controllo al Ministero di grazia e giustizia, sia pure d'intesa con il Ministero del lavoro. Questo tipo di vigilanza è di carattere generale: qualora un soggetto eserciti la professione senza averne i titoli necessari, può essere denunciato da un cittadino qualunque. Sono pertanto del parere che l'articolo 25-*bis* potrebbe anche non essere inserito nel testo in esame.

PEZZATI, *Relatore*. La Commissione giustizia, nel parere, ha chiesto la soppressione dell'intero articolo 25.

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La I Commissione affari costituzionali aveva optato per una soluzione diversa, esprimendo un parere diverso da quello della Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Ritengo che si possa fare a meno dell'articolo aggiuntivo 25-*bis*.

PEZZATI, *Relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TITOLO IV

SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 26.

(*Responsabilità disciplinare dei consulenti del lavoro. Azione disciplinare*).

Il consulente del lavoro che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità o al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

Salvi i casi di sospensione di diritto di cui all'articolo 28, primo comma, il Consiglio provinciale che custodisce l'albo in cui l'incolpato trovasi iscritto inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il Tribunale ovvero su richiesta dell'interessato.

La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un membro del Consiglio provinciale spetta al Consiglio provinciale della sede di Corte d'appello, ovvero, se egli appartiene a quest'ultimo, al Consiglio della sede di Corte d'appello vicina determinata dal Consiglio nazionale.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

(*Pene disciplinari*).

Le pene disciplinari, da applicarsi secondo i casi, sono:

1) la censura;

2) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non superiore ai due anni;

3) la radiazione.

Il relatore onorevole Pezzati ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « da applicarsi secondo i casi », *con le altre*: « che il Consiglio può applicare ».

L'onorevole Ferrari Marte ha presentato il seguente emendamento all'emendamento Pezzati:

Aggiungere dopo la parola: « Consiglio », *l'altra*: « provinciale ».

PEZZATI, *Relatore*. Sono favorevole al subemendamento Ferrari Marte.

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non sollevo obiezioni sul subemendamento né sull'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Pezzati con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 27 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 28.

(*Censura*).

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abusi o mancanze di non lieve entità, che tuttavia non ledano il decoro e la dignità professionale.

La censura è disposta con deliberazione del Consiglio provinciale.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 29.

(*Casi di sospensione*).

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente, il ricovero in una casa di cura e di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215 del codice penale, comma terzo, nn. 1, 2 e 3;

c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

d) la morosità per oltre dodici mesi nel pagamento dei contributi previsti dagli articoli 14, lettera *h*) e 23, lettera *d*), della presente legge.

La sospensione è dichiarata dal Consiglio provinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

Il Consiglio provinciale può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione nei casi di abusi o mancanze di non lieve entità che ledano il decoro e la dignità professione.

Nei casi previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo, la durata della sospensione non è soggetta a limiti di tempo. Il consulente può tuttavia chiedere al Consiglio provinciale la cessazione della sospensione ove ne siano venuti meno i presupposti.

Il consulente del lavoro a cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione.

Il relatore onorevole Pezzati ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, lettera b), *sopprimere le parole*: « fuori dei casi previsti nell'articolo seguente ».

RAMELLA. Considerando la nuova legge di riforma, è corretto il riferimento al manicomio giudiziario ?

GRAMEGNA. No, è in contrasto con la nuova legge, per cui sarebbe meglio sopprimere questo punto.

PEZZATI, *Relatore*. Il manicomio giudiziario è rimasto.

PRESIDENTE. Esiste il regime coattivo che può essere temporaneo dopodiché può diventare o volontario o coattivo con una procedura più complessa. Indubbiamente, però, il manicomio è destinato a scomparire.

GRAMEGNA. Come ha già detto giustamente il relatore, il manicomio giudiziario è rimasto.

PRESIDENTE. Allora il problema è risolto.

Pongo in votazione l'emendamento Pezzati.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 29 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli dal 30 al 39 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 30.

(*Casi di radiazione*).

La radiazione è pronunciata contro il consulente del lavoro che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della professione.

(*È approvato*).

ART. 31.

(*Radiazione di diritto*).

La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'albo.

Importano parimenti la radiazione di diritto:

1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o l'interdizione dall'esercizio della professione per una uguale durata;

2) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, comma secondo, del codice penale, e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La radiazione nei casi previsti dal presente articolo è dichiarata dal Consiglio provinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

(*È approvato*).

ART. 32.

(*Rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio penale*).

Il consulente del lavoro che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto della imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

(*È approvato*).

ART. 33.

(*Istruttoria nel procedimento disciplinare*).

Fermo il disposto dell'articolo 29 secondo comma, e quello dell'articolo 31 ultimo comma, nessuna pena disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire dinanzi al Consiglio provinciale con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci, per essere sentito nelle sue discolpe.

(*È approvato*).

ART. 34.

(*Svolgimento del procedimento disciplinare*).

Il presidente nomina, tra i membri del Consiglio provinciale, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al Consiglio i fatti per cui si procede.

Il Consiglio, udito l'interessato ed esaminati eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio. Il proscioglimento è pronunciato con la formula: « non essere luogo a provvedimento disciplinare ».

(*È approvato*).

ART. 35.

(*Ricusazione e astensione*).

I membri del Consiglio provinciale devono astenersi quando ricorrono i motivi, in quanto applicabili, indicati dall'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

Sull'astensione e sulla ricusazione decide il Consiglio provinciale.

Se non è disponibile il numero di componenti del Consiglio che è prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al Consiglio provinciale costituito nella sede della Corte d'appello vicina. Se

i componenti che hanno chiesta l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo Consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del Consiglio costituito in altra sede della Corte d'appello più vicina.

Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio provinciale cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

(*È approvato*).

ART. 36.

(*Notificazioni delle deliberazioni*).

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al publico ministero presso il Tribunale nel cui circondario l'incolpato risiede nonché al procuratore generale presso la Corte di appello e ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.

(*È approvato*).

ART. 37.

(*Ricorso al Consiglio nazionale*).

Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale può sospendere l'efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e può anche infliggere al professionista una pena disciplinare più grave.

Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che l'hanno proposto.

(*È approvato*).

ART. 38.

(*Riammissione dei radiati*).

Il consulente del lavoro radiato dall'albo può esservi riammesso purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se questo derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 9.

(*È approvato*).

ART. 39.

(*Prescrizione dell'azione disciplinare*).

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO V

ORGANI REGIONALI

ART. 40.

(*Consulte regionali*).

Presso la sede del Consiglio della provincia capoluogo di regione è istituita una consulta regionale composta dai presidenti dei Consigli provinciali operanti nella regione medesima.

La consulta regionale elegge fra i propri componenti il presidente.

Il relatore onorevole Pezzati ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

FERRARI MARTE. Come ho già detto nel corso del dibattito, esprimo il mio dissenso alla soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 40 di cui il relatore Pezzati ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 40 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 41.

(*Attribuzioni del presidente della consulta*).

Il presidente della consulta regionale:

a) convoca la consulta almeno due volte l'anno nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti;

b) esegue le delibere della consulta e mantiene contatti con gli organi e gli uffici della regione la cui attività interessi l'esercizio della professione di consulente del lavoro.

Il relatore onorevole Pezzati ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

FERRARI MARTE. Ribadisco di essere contrario alla soppressione di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 41 di cui il relatore Pezzati ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 41 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 42.

(*Attribuzioni della consulta regionale*).

La consulta regionale:

a) propone alla regione ogni iniziativa ritenuta utile per favorire e migliorare l'esercizio dell'attività professionale per la protezione assistenziale dei consulenti del lavoro iscritti negli albi provinciali del territorio regionale;

b) esprime il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione di consulente del lavoro, sottoposti agli organi deliberanti della regione;

c) designa i rapresentanti dei consulenti del lavoro presso commissioni ed organizzazioni di nomina della regione.

Le spese sostenute dalla Consulta regionale, preventivamente deliberate dalla stessa, sono poste a carico dei Consigli provinciali operanti nel territorio di competenza in proporzione al numero degli iscritti nell'albo.

Il relatore onorevole Pezzati ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

FERRARI MARTE. Confermo di essere contrario alla soppressione anche di questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 42 di cui il relatore Pezzati ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 42 s'intende pertanto soppresso.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 43.

(*Consulenti già iscritti nell'albo*).

I consulenti del lavoro già iscritti nell'albo al momento dell'entrata in vigore della presente legge acquisiscono il diritto di permanervi o reiscriversi in deroga al requisito del titolo di studio e del diploma di abilitazione professionale.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 44.

(*Regolamenti elettorali dei Consigli provinciali e del Consiglio nazionale*).

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana i decreti di approvazione dei regolamenti elettorali di cui all'articolo 15 e all'articolo 20, primo comma, preventivamente deliberati dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.

Il relatore onorevole Pezzati ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

PEZZATI, *Relatore.* Il motivo per cui ho proposto la soppressione dell'articolo è evidente, trattandosi di materie disciplinate in precedenti articoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 44 di cui il relatore Pezzati ha chiesto la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 44 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 45.

(*Abrogazioni*).

Gli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, la legge 12 ottobre 1964, n. 1031, e tutte le altre norme contrastanti con la presente legge sono abrogate.

Il relatore onorevole Pezzati ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la parola: « contrastanti », *con l'altra*: « incompatibili ».

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Pezzati.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 45 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

PEZZATI, *Relatore.* Propongo che il testo unificato abbia il seguente titolo: « Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

PALOMBY ADRIANA. Parlo per dichiarazione di voto per manifestare la astensione del mio gruppo e per chiarire la nostra posizione. A nome del mio gruppo ho votato a favore di tutti gli articoli del testo unificato ad eccezione del primo, cui mi sono dichiarata contraria esprimendo perplessità sull'emendamento con il quale si è soppresso il riferimento alla categoria dei dottori commercialisti.

Questa posizione di astensione che dichiaro molto tranquillamente e in coscienza, confortata in ciò dalla mia presenza continua nella riunioni del Comitato ristretto, dal contributo modestissimo che ho cercato di dare ai lavori del Comitato e dal voto favorevole a tutti gli articoli del testo unificato escluso il primo, sta a significare la mia convinzione che questo provvedimento una volta approvato – ed esiste la maggioranza per aprovarlo – svolgerà il proprio *iter* disciplinando la professione di consulente del lavoro in modo adeguato.

In coscienza, però, non posso votare a favore del provvedimento per un'ingiustizia contenuta nell'articolo 1, là dove si sono esclusi i dottori commercialisti dalla possibilità di esercitare la professione di consulente al di fuori delle norme per

l'ammissione all'albo dei consulenti del lavoro, come era già previsto nella precedente legge. Assumo questa posizione perché ritengo che esista una parità di titolo accademico con quello degli avvocati e, per mia personale competenza e conoscenza, dei piani di studi e delle facoltà di economia e commercio, di economia marittima e di giurisprudenza. Quindi penso che il titolo di dottore commercialista abbia un contenuto professionalmente più aderente a quella che è la professione di consulente del lavoro.

Per tali motivi ci asteniamo e ci auguriamo che nell'altro ramo del Parlamento avvenga un ripensamento su questa modifica che, secondo me, ha sancito una ingiustizia.

PRESIDENTE. Il testo unificato delle proposte di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Pezzati ed altri (82); Mancini Vincenzo ed altri (905) in un testo unificato dal titolo: « Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro » (82-905):

Presenti 26
Votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Ballardini, Belardi Merlo Eriase, Bertani Eletta, Bonalumi, Buro Maria Luigia, Casadei Amelia, Cresco, Facchini, Ferrari Marte, Fortunato, Furia, Gramegna, Lodolini Francesca, Lombardo, Mancini Vincenzo, Maroli, Miceli Vincenzo, Migliorini, Noberasco, Pezzati, Pisicchio, Ramella, Rosolen Angela Maria, Tedeschi, Zoppetti.

Si è astenuto: Palomby Adriana.

La seduta termina alle 13,20.

Il CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO